

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 19312	Sezione: III
------------	---------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Trib. Catania, sez. distaccata Paternò, 16.10.2007 condanna nonché provvisoria €8.000,00				
2° Grado: C. di A. Catania n.2385/2009 del 2 febbraio 2010 assolve				
Precedente giudizio di Cassazione: Cass annullamento senza rinvio relativamente alla violazione antinfortunistica, perché estinta per prescrizione, e con rinvio relativamente al delitto di lesioni colpose				
Corte di Appello in sede di rinvio: C. di A. Catania conferma la decisione del primo giudice				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Lavorando sul tetto senza protezioni, cadeva al suolo.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

Principio di diritto

In tema di infortuni sul lavoro il principio d'affidamento va temperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolta, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui (cass. pen. sez. IV n.22622 del 29 aprile 2008).
--

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/> Ricorso inammissibile
Annullamento:	senza rinvio con rinvio con rinvio ai soli fini civili
Dispositivo: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1.000,00.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.